2018- 44784 (239)

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 239
approvata il 15.10.2018

OGGETTO: SITO C.A. 1275, AREA EX FIAT AVIO, NUOVO COMPRENSORIO 1, VIA NIZZA 312-326, TORINO – PARCO DELLA SALUTE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE. ATTO DI ASSENSO INTERVENTI DI BONIFICA EX ART. 242-BIS, D.LGS. 152/2006 E S.M.I., APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO E AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI BONIFICA – FASE BONIFICA EX ART. 242 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER AREE STRALCIATE DA INTERVENTO EX ART. 242-BIS.

Viste le principali Determinazioni Dirigenziali n. cron. 801 del 24/10/2006, n. cron. 197 del 16/03/2007, n. cron. 242 del 27/07/2009, n. cron. 218 dell'11/08/2011, n. cron. 174 del 13/07/2012, n. cron. 183 del 30/07/2012, n. cron. 47 del 19/02/2013, n. cron. 44 del 7/02/2014, n. cron. 312 del 19/12/2014 con le quali sono stati approvati i progetti di bonifica dei terreni dell'area Ex Fiat Avio sia per l'intero sito che per i diversi comprensori in cui lo stesso è stato successivamente suddiviso a seguito dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 8/2010 della Regione Piemonte.

Considerato che gli interventi di bonifica approvati sono stati solo parzialmente realizzati, anche in funzione dell'evoluzione dei progetti di trasformazione urbanistica dell'area e dei numerosi soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati (Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, F.S. Sistemi Urbani S.r.l., F.S. Italiane S.p.A., RI. Investimenti S.r.l.).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. cron. 221 del 4/10/2018 con la quale sono stati approvati gli elaborati "Progetto per la Messa in Sicurezza (MISO) dell'area Tedesi - Comprensorio 3-1b" e "Messa in Sicurezza Operativa dell'area "Tedesi" Comprensorio 3-1b - Integrazioni alla Relazione Tecnico/Illustrativa – Recepimento richieste Conferenza dei Servizi del 20/06/2018" trasmessi dalla Regione Piemonte agli Enti competenti ed autorizzati gli interventi di Messa in Sicurezza Operativa ex art. 242 comma 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in essi previsti, nell'attesa dell'esecuzione degli interventi di bonifica previsti nell'ambito della realizzazione del Parco della Salute della Ricerca e dell'Innovazione (P.S.R.I.).

Visto l'Accordo di programma del 15/11/2017 (approvato con D.P.G.R. 75/2017 della Regione Piemonte) tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Università degli Studi di Torino, F.S. Sistemi Urbani S.r.l., F.S. Italiane S.p.A. di modifica dell'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 8/2010 e finalizzato alla realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione (P.S.R.I.) di Torino nell'ambito Parco della Salute e Sede Regione Piemonte (ex Ambito Avio-Oval), nonché alla definizione di un programma di natura urbanistica per l'ambito

dei presidi ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino (Molinette, Sant'Anna e Regina Margherita).

Considerato che tale Accordo di programma ha radicalmente modificato le previsioni di trasformazione e riqualificazione urbanistica dell'area Ex Fiat Avio del precedente Accordo e che pertanto è risultato necessario rivedere gli obiettivi e le modalità di bonifica alla luce della nuova destinazione urbanistica di tipo ospedaliera e della ridistribuzione delle future nuove edificazioni in progetto.

Considerato che il nuovo Accordo di programma ha ridisegnato i confini dei precedenti comprensori, in particolare il nuovo Comprensorio 1 ricomprende i precedenti Comprensori 1b, 3, 4, 5, il nuovo Comprensorio 2 ricomprende la maggior parte del precedente Comprensorio 2 ed il nuovo Comprensorio 3 ricomprende i precedenti Comprensori 6a, 6b e parte del 2.

Visto che Regione Piemonte ha ritenuto di presentare un nuovo progetto di bonifica, per i terreni, del nuovo Comprensorio 1 coincidente con il perimetro del futuro P.S.R.I., sostitutivo dei precedenti già approvati a partire dal 2006, e parzialmente realizzati, e avente come nuovi obiettivi, più cautelativi, i limiti CSC per siti ad uso verde / residenziale (colonna A, Tab. 1, All. 5, Parte IV, Tit. V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Ritenuto necessario confermare la validità del progetto di bonifica della falda di fase I di cui alla Determinazione Dirigenziale n. cron. 140 dell'11/06/2014 e la necessità che proseguano le attività finora intraprese.

Ritenuto necessario ricordare che Regione Piemonte, in qualità di attuale proprietario dell'area nonché di soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dia seguito anche alla parte di procedimento di bonifica inerente al nuovo Comprensorio 3 sopra descritto, non facente parte del perimetro di futura realizzazione del P.S.R.I. di Torino.

Visto il documento "Parco della Salute, Ricerca e Innovazione di Torino – Progetto di bonifica ai sensi dell'242-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Comprensorio 1" trasmesso da Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con nota prot. 88909 del 6/09/2018 (ns. prot. n. 7694 del 7/09/2018), quale progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Preso atto che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale del 19/09/2018 convocato da Regione Piemonte e alla presenza di rappresentanti di Regione Piemonte, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, in qualità rispettivamente di proponente dell'intervento di bonifica e di stazione appaltante, ARPA Piemonte, ASL Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, in qualità di Enti competenti in materia ambientale, Regione Piemonte ha confermato la necessità, già manifestata in sede informale, di acquisire il più rapidamente possibile l'atto di autorizzazione agli interventi di bonifica da parte del Comune di Torino al fine di poter accedere ai finanziamenti ministeriali previsti per tale intervento, chiedendo a tutti gli Enti presenti la massima collaborazione e celerità di emissione dei pareri ed atti di competenza, nell'ambito dell'opportuna collaborazione interistituzionale.

Considerato che nello spirito di collaborazione richiesto da Regione Piemonte, gli Enti competenti in materia ambientale già in sede del suddetto Tavolo Interistituzionale hanno espresso le prime richieste di integrazioni e prescrizioni rispetto al progetto di bonifica trasmesso da Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza sopra citato, in anticipo rispetto alla Conferenza dei Servizi già convocata per il 26/09/2018.

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 26/09/2018 di cui si allega il relativo verbale, condiviso tra i partecipanti tramite mail, e che costituisce parte integrante del

presente atto, unitamente al foglio firme dei presenti. (**Allegati 1 e 2**)

Considerato che con nota trasmessa via PEC prot. 95257 del 26/09/2018 (ns. prot. 8401 del 28/09/2018) Regione Piemonte ha trasmesso i seguenti documenti ad integrazione del suddetto elaborato:

- Recepimento osservazioni formulate dal Tavolo tecnico interistituzionale del 19/09/2018 (attuazione delle bonifiche nel Comprensorio 1) dell'Accordo di Programma adottato con D.G.R. 1-5764 del 20/10/2017 (elaborato RO del 25/09/2018);
- Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Tavola – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. (elaborato TA del 25/09/2018);
- Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. – Analisi del Rischio Sito Specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) – 25/09/2018 (elaborato RA del 25/09/2018);
- Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. – Progetto di Operativo di Bonifica Interventi di Messa in Sicurezza Permanente – 25/09/2018 (elaborato RP del 25/09/2018).

Ritenuto opportuno precisare che, in merito all'elaborato RO del 25/09/2018 sopra citato:

- la ricostruzione degli atti amministrativi riguardanti i progetti di bonifica approvati sul sito riportata nel documento è parziale, non essendo state citate le D.D. 197 del 16/03/2007, 242 del 27/07/2009, 218 dell'11/08/2011, 174 del 13/07/2012, 312 del 19/12/2014, oltre le varie determinazioni di proroga delle tempistiche;

- la deduzione TO4 di pag. 9 di 20 attribuita al Comune di Torino non è corretta, in quanto il Comune di Torino – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali non è entrato nel merito del quadro economico complessivo dell'intervento di bonifica, se non per evidenziare la necessità di presentare da parte di Regione Piemonte una stima dei costi dell'intervento sulle porzioni del sito da assoggettare a procedura ordinaria ex art. 242, al fine di definire i costi legati alla certificazione della bonifica, come prassi per i progetti di bonifica in procedura ordinaria;

- la controdeduzione all'osservazione AR18 in merito ai fabbisogni di materiali da parte del Comune di Torino non è del tutto corretta: il Comune nel corso del tavolo tecnico interistituzionale del 19/09/2018 ha soltanto evidenziato la possibilità che possa manifestarsi il fabbisogno di materiale inerte di qualità idonea presso aree di proprietà attualmente in procedimento di bonifica, sottolineando inoltre che al momento attuale non è stimabile né la volumetria eventualmente necessaria, né le tempistiche. Qualora tale necessità dovesse concretizzarsi, sarà tempestivamente comunicata a Regione Piemonte.

Considerata la tavola "Carta degli ambiti esclusi dalla procedura art. 242 bis e sottoposti alla procedura art. 242 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – 28/09/2018" rielaborata a seguito della Conferenza dei Servizi e riportante le aree soggette a procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con PEC del 28/09/2018 (ns. prot. 8509 del 2/10/2018) e condivisa con ARPA Piemonte (elaborato TA del 28/09/2018). (**Allegato 3**)

Considerato che da tali elaborati, e come discusso in sede della Conferenza dei Servizi sopra citata, è emersa la necessità di sottoporre alcune aree ricadenti nel perimetro del P.S.R.I. a procedimento di bonifica ordinario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., stralciandole dal procedimento ex art. 242-bis del medesimo decreto, nel presente atto si è ritenuto opportuno identificare come ***LOTTO 242-bis*** l'area sottoposta alla procedura semplificata ex art. 242-bis e come ***LOTTO 242*** le aree sottoposte a procedura ordinaria secondo l'art. 242 ed individuate dalla planimetria di cui alla PEC del 28/09/2018 (elaborato TA del 28/09/2018) e allegata al presente atto.

LOTTO 242-bis

Considerato che in sede della succitata Conferenza dei Servizi è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni ed a seguito di valutazione da parte degli Enti delle integrazioni elaborati RO e TA del 25/09/2018 trasmessi con PEC del 26/09/2018, all'approvazione del documento "Parco della Salute, Ricerca e Innovazione di Torino – Progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Comprensorio 1", con l'esclusione delle aree da sottoporre a procedura ordinaria ai sensi dell'art 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come da tavola in allegato 2 al presente atto.

Visto il parere favorevole, relativamente agli aspetti edilizi, espresso con nota prot. 8701 del 26/09/2018 (ns. prot. 8404 del 28/09/2018) dall'Area Edilizia della Città di Torino. (**Allegato 4**)

Vista la nota di ARPA Piemonte prot. 84118 del 28/09/2018 (ns. prot. 8499 del 2/10/2018), in cui sono formulate considerazioni e prescrizioni in merito al progetto di bonifica ex art. 242-bis presentato ed i cui contenuti sono stati anticipati nel corso della Conferenza dei Servizi del 26/09/2018 e poi confermati nel parere del 5/10/2018 sotto riportato.

Visto il parere di ARPA Piemonte prot. 86677 del 5/10/2018 (ns. prot. 8652 dell'8/10/2018) nel quale relativamente all'elaborato RO del 25/09/2018, pur non evidenziando motivi ostativi all'approvazione, sono formulate delle prescrizioni e richieste delle integrazioni a cui è opportuno adempiere prima dell'affidamento dei lavori. (**Allegato 5a**)

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino prot. 113462 dell'8/10/2018 (ns. prot. 8705 del 9/10/2018), anticipato via email in data 4/10/2018, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi all'approvazione e sono ribadite le prescrizioni già formulate in sede di Conferenza dei servizi del 26/09/2018 in merito alla gestione dei materiali da scavo e alla regimazione delle acque meteoriche dell'area. (**Allegato 6**)

Ritenuto opportuno ricordare che Regione Piemonte è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 241/1990 e s.m.i. come richiamato dall'art. 242-bis comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ritenuto necessario che della data di inizio lavori di cui al comma 2 dell'art. 242-bis sia data comunicazione a Comune di Torino e ARPA Piemonte con almeno dieci giorni di anticipo per organizzare eventuali sopralluoghi.

Ritenuto opportuno ricordare che al termine dei lavori è necessario presentare agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la Conferenza dei Servizi del

26/09/2018 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione con prescrizioni del progetto di bonifica ex art. 242-bis come modificato nel corso del procedimento.

LOTTO 242

Considerato che in sede della Conferenza dei Servizi del 26/09/2018, a seguito della sintetica descrizione degli elaborati TA, RA, RP del 26/09/2018 trasmessi con la succitata nota prot. 95257 del 26/09/2018 (ns. prot. 8401 del 28/09/2018) da parte di Regione Piemonte, sono state richieste alcune modifiche ed integrazioni ad essi ed è stato concordato che l'approvazione di tali elaborati, una volta aggiornati e trasmessi, avvenisse mediante la successiva acquisizione dei pareri di competenza degli Enti da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino.

Vista la tavola "Carta degli ambiti esclusi dalla procedura art. 242 bis e sottoposti alla procedura art. 242 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – 28/09/2018" rielaborata a seguito della Conferenza dei Servizi e riportante le aree soggette a procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con PEC del 28/09/2018 (ns. prot. 8509 del 2/10/2018) e condivisa con ARPA Piemonte (elaborato TA del 28/09/2018). **(Allegato 3)**

Visti i seguenti elaborati trasmessi agli Enti da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con nota trasmessa via PEC dell'1/10/2018 (ns. prot. 8550 del 3/10/2018):

- Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. – Analisi del Rischio Sito Specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) – 1°/10/2018 (elaborato RA dell'1/10/2018);
- Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. – Progetto di Operativo di Bonifica Interventi di Messa in Sicurezza Permanente – 1°/10/2018 (elaborato RP dell'1/10/2018);

Preso atto che i suddetti elaborati annullano e sostituiscono i corrispondenti elaborati RA ed RP del 25/09/2018.

Visto il parere di ARPA Piemonte prot. 86677 del 5/10/2018 (ns. prot. 8652 dell'8/10/2018) **(Allegato 5b)** nel quale

- relativamente all'elaborato RA dell'1/10/2018 si ritengono valide le CSR calcolate nello scenario attuale (scenario 0) con la conseguente necessità di prevedere interventi di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., pur evidenziando che solo per la sorgente S1 il terreno profondo risulterebbe contaminato nello scenario considerato, si richiede una rivalutazione del rischio associato alla contaminazione in falda per un recettore outdoor e si richiede di valutare il rischio da inalazione indoor da falda e da terreno profondo (scenario 1);
- relativamente all'elaborato RP dell'1/10/2018 si richiede di esplicitare le modalità di bonifica delle aree assoggettate all'art. 242 tra il piano campagna e -7 m, si ribadiscono le osservazioni e le richieste formulate nel corso della Conferenza dei Servizi del 26/09/2018 in merito al progetto ex art. 242-bis, si evidenziano le carenze informative rispetto allo scenario 1 di analisi di rischio da rielaborare, si richiede un accertamento

integrativo delle reali concentrazioni residue nel terreno insaturo tra -7 m e -13 m a seguito dell'intervento di scavo e trattamento prima di progettare l'intervento di messa in sicurezza permanente e si richiede di acquisire, ai fini dell'approvazione, gli elementi tecnici progettuali di quest'ultimo corredati da piano di monitoraggio ed eventuali sistemi di mitigazione.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 113462 dell'8/10/2018 (ns. prot. 8705 del 9/10/2018) (**Allegato 6**) nel quale

- relativamente all'elaborato RA dell'1/10/2018 si prende atto delle conclusioni dell'analisi di rischio di scenario 0 e della conseguente necessità di presentazione del progetto di bonifica;
- relativamente all'elaborato RP dell'1/10/2018 si richiede di chiarire le modalità di gestione dei materiali da scavo delle aree sottoposte a procedura di bonifica ex art. 242 fino alla profondità di – 7 m da piano campagna, il costo di tali interventi ed i tempi di realizzazione e di acquisire tutta la documentazione tecnica necessaria per consentire l'approvazione formale da parte del Comune di Torino dell'intervento di messa in sicurezza permanente e si evidenziano i vincoli cui sottoporre l'area soggetta all'intervento ex art. 242 e gli obblighi in merito alla scelta dell'impresa esecutrice e alla certificazione di completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente.

Visto il parere di ASL Città di Torino prot. 129238 del 4/10/2018 (ns. prot. 8651 dell'8/10/2018) in cui relativamente agli aspetti sanitari ed ai rischi da esposizione agli inquinanti rilevati si esprimono alcune raccomandazioni sulle modalità di impermeabilizzazione e sul monitoraggio in merito al progetto di messa in sicurezza permanente. (**Allegato 7**)

Vista la nota trasmessa via PEC (ns. prot. 8665 dell'8/10/2018) con la quale Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino esprimono alcune precisazioni in merito al documento elaborato RP dell'1/10/2018.

Vista la richiesta di pareri del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. 8693 del 9/10/2018 finalizzata a chiarire la posizione degli Enti competenti, anche alla luce delle precisazioni di Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 114736 del 10/10/2018 (ns. prot. 8806 dell'11/10/2018) nel quale non si evidenziano elementi ostativi all'approvazione della documentazione progettuale presentata dalla Regione Piemonte per lo svolgimento degli interventi di bonifica ai sensi degli artt. 242 e 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., subordinatamente alla necessità di definire, anche in sede di progettazione esecutiva degli interventi stessi, una serie di aspetti tecnici di dettaglio che dovranno essere formalmente approvati dal Comune di Torino prima dell'inizio dei lavori di bonifica. (**Allegato 8**)

Visto il parere di ARPA Piemonte prot. 88364 dell'11/10/2018 (ns. prot. 8816 dell'11/10/2018) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione dell'analisi di rischio di scenario 0 e del progetto di bonifica ex art. 242 per la sola fase di bonifica (scavo e trattamento terreni) fatte salve le integrazioni richieste da ARPA nel corso dell'istruttoria (Conferenza dei Servizi, note prot. 84118 del 28/09/2018 e prot. 86677 del 5/10/2018). Si evidenzia inoltre, concordemente con il Comune di Torino, la necessità che l'analisi di rischio di scenario 1 ed il progetto di messa in sicurezza permanente siano rielaborati in concomitanza ed in coerenza con la progettazione edilizia. (**Allegato 9**)

Visto il parere di ASL Città di Torino prot. 133757 dell'11/10/2018 (ns. prot. 8809 dell'11/10/2018) nel quale si comunica che, relativamente agli aspetti sanitari ed ai rischi legati

all'esposizione agli inquinanti rilevati, sulla base della documentazione ricevuta, non si rilevano elementi ostativi all'approvazione dell'Analisi di rischio di scenario 0 e del progetto di bonifica ex art. 242 per la fase bonifica (scavo e trattamento terreni), fatte salve le considerazioni già espresse in sede di Conferenza dei Servizi relative alle necessarie misure di mitigazione. Relativamente all'analisi di rischio di scenario 1 e alla messa in sicurezza permanente, data la carenza di informazioni necessarie per le opportune valutazioni allo stato attuale, concordemente con il Comune di Torino, si richiede la revisione di tali documenti con alcune raccomandazioni. **(Allegato 10)**

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte e dei conseguenti pareri degli Enti competenti, risulta approvabile, con prescrizioni, l'analisi di rischio di scenario 0 (elaborato RA dell'1/10/2018).

Considerate le CSR calcolate e riportate nelle tabelle 3, 4, 6, 7 nelle pagg. 18, 19, 20, 21, 23, 24 dell'elaborato RA dell'1/10/2018.

Considerato che le concentrazioni riscontrate sono superiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto sono necessari interventi di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ritenuto necessario, a seguito delle istruttorie svolte e dei pareri degli Enti competenti, suddividere l'intervento di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in due fasi distinte, la FASE BONIFICA (scavo e trattamento terreni) e la FASE MISP (messa in sicurezza permanente).

Considerato che, a seguito delle istruttorie svolte e dei pareri degli Enti competenti, risulta approvabile la FASE BONIFICA di scavo e trattamento terreni del progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente (elaborato RP dell'1/10/2018 con le precisazioni di cui alla lettera trasmessa via PEC l'8/10/2018 sopra citata e tavola elaborato TA del 28/09/2018, in allegato 2 al presente atto, riportante le aree di scavo da gestire mediante procedura ex art. 242).

Ritenuto necessario che venga ottemperato alle prescrizioni espresse da ARPA Piemonte, Città Metropolitana di Torino e ASL Città di Torino nei rispettivi pareri citati prima della gara per l'appalto dei lavori di bonifica.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte e dei pareri degli Enti competenti, non risulta approvabile la FASE MISP e la relativa analisi di rischio di scenario 1 in quanto allo stato attuale non vi sono informazioni sufficienti per definire il modello concettuale definitivo post intervento di bonifica ed un progetto completo dell'intervento di messa in sicurezza permanente. La rielaborazione del progetto di messa in sicurezza permanente e della relativa analisi di rischio è pertanto rimandata all'acquisizione della caratterizzazione ambientale conseguente agli scavi e degli elementi progettuali necessari del progetto edilizio.

Ritenuto di non richiedere le garanzie finanziarie per l'intervento ex art. 242 FASE BONIFICA in oggetto in quanto lo stesso rientra negli impegni vincolanti assunti dalla Regione Piemonte a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma del 15/11/2017 (D.P.G.R. 75/2017) precedentemente citato e che, unitamente all'intervento ex art. 242-bis sopra trattato, sarà finanziato con fondi pubblici di provenienza statale e regionale.

Calcolato, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale e dei costi forfettari.

Considerato che gli interventi ex art. 242 FASE BONIFICA fanno riferimento al cronoprogramma riportato nell'elaborato R9 del progetto ex art. 242-bis trasmesso con nota prot.

88909 del 6/09/2018 (ns. prot. n. 7694 del 7/09/2018) ove è indicata una durata complessiva degli interventi 242-bis e 242 di circa 19 mesi.

Compilata la tabella di sintesi disponibile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/tab.doc di seguito riportata:

COMUNE:	TORINO		PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe: 1275
SOGGETTO OBBLIGATO	REGIONE PIEMONTE				
DENOMINAZIONE	AREA EX FIAT AVIO, NUOVO COMPRENSORIO 1, VIA NIZZA 312-326 – TORINO – LOTTO 242 – FASE BONIFICA				
					Tempi di esecuzione - MESI: 19
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)				**5.390.000 €**
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003				**269.500 €**
C	COSTI CERTIFICAZIONE Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)			**1,5 %**	**80.850,00 €**
D	*CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)*				**5.740.350 €**
E	*IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE* Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)			**0%**	**0 €**

Evidenziato che, qualora le previsioni progettuali dell'intervento di bonifica mediante scavo e vagliatura, sia ex art. 242 che ex art. 242-bis, non consentissero di raggiungere gli obiettivi di bonifica, sarà onere di Regione Piemonte e/o A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino provvedere alle necessarie varianti ai sensi degli artt. 242 e 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
Vista la Parte 4ª, Titolo V del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;

DETERMINA

relativamente al LOTTO 242-bis

1) **di assentire**, con prescrizioni, all'esecuzione degli interventi di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al documento "Parco della Salute, Ricerca e Innovazione di Torino – Progetto di bonifica ai sensi dell'242-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Comprensorio 1" trasmesso da Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con nota prot. 88909 del 6/09/2018 (ns. prot. n. 7694 del 7/09/2018), con l'esclusione delle aree riportate nella tavola "Carta degli ambiti esclusi dalla procedura art. 242 bis e sottoposti alla procedura art. 242 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – 28/09/2018 (elaborato TA del 28/09/2018)" trasmessa da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con PEC del 28/09/2018 (ns. prot. 8509 del 2/10/2018) (**Allegato 3**) secondo gli intendimenti tecnici e gestionali ivi descritti e come modificati nel corso dell'istruttoria di cui alle premesse;
2) **di richiedere** il rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a. in mancanza di uno studio sui valori di fondo naturale da sottoporre ad approvazione di ARPA Piemonte, gli obiettivi di bonifica dell'intervento sono le CSC di cui alla colonna A dell'allegato V alla Parte IV del Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
   b. **prima dell'inizio dei lavori** dovrà essere verificato l'elenco degli impianti e dei centri autorizzati per il conferimento del materiale di scavo classificato come rifiuto, valutando l'effettiva autorizzazione e disponibilità dei singoli impianti;
   c. il materiale di risulta dalla vagliatura, qualora destinato ad un sito/impianto esterno al cantiere, dovrà essere gestito in qualità di rifiuto, in regime di smaltimento o recupero, secondo le normative vigenti in materia, non potendosi configurare quale sottoprodotto, e sulla base dei requisiti richiesti dagli impianti esterni di destinazione autorizzati;
   d. il materiale di scavo di cui è previsto il riutilizzo in sito, ad esempio come materiale da costruzione, dovrà essere chiaramente identificato e mantenuto separato in cantiere dagli altri materiali con diversa destinazione, nonché presentare caratteristiche di qualità ambientale conformi al progetto di bonifica approvato, anche sulla base delle verifiche di collaudo richieste da ARPA. In particolare, per l'utilizzo all'interno del sito di bonifica del materiale da scavo trattato si suggerisce l'adozione di criteri di qualità ambientale analoghi a quelli previsti dal DPR 120/2017 in caso di utilizzo di materiali di scavo presso impianti (es. impianto di betonaggio) o per utilizzi al suolo, integrati dalla verifica di conformità al test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/98;
   e. **una volta predisposto il layout definitivo di cantiere**, la regimazione delle acque meteoriche dell'area dovrà essere conforme ai disposti del regolamento della

Regione Piemonte D.P.G.R. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i, e dovrà essere valutata con la Città metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, la necessità di presentare uno specifico piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio secondo quanto previsto dal citato D.P.G.R.;

f. il materiale di sopravaglio, al fine di poter essere considerato bonificato, non dovrà contenere amianto;

g. i requisiti di qualità del materiale di sopravaglio dovranno essere accertati per le sostanze inorganiche attraverso l'esecuzione del test di cessione da effettuare ai sensi del D.M. 05/02/1998 sul campione tal quale, mentre per le sostanze organiche mediante l'analisi e il confronto con i limiti di Tabella 1 - Colonna A (Allegato 5 del D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V) del campione macinato. Tale metodologia dovrà essere ufficializzata in apposito protocollo di collaudo dei terreni bonificati da approvare da parte degli Enti competenti, auspicabilmente a seguito di idonea sperimentazione, **prima della gara per l'appalto dei lavori di bonifica**;

h. il materiale di sopravaglio privo di amianto, conforme al test di cessione (effettuato nei casi previsti dalla legge, p. es. materiale derivante da riporto) e non conforme alle CSC di colonna A ma conforme a quelle di colonna B potrà essere utilizzato in sito per la produzione di materiale da costruzione (es. calcestruzzo);

i. il materiale di sopravaglio privo di amianto e conforme alle CSC di colonna A e al test di cessione (effettuato nei casi previsti dalla legge, p.es. materiale derivante da riporto) potrà essere utilizzato in sito anche direttamente sopra suolo;

j. il materiale di sopravaglio non conforme alle CSC di colonna B e al test di cessione (effettuato nei casi previsti dalla legge, p.es. materiale derivante da riporto) dovrà essere destinato allo smaltimento se contenente amianto, oppure a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati fuori sito se privo di amianto, in conformità alla normativa in materia di rifiuti;

k. la nebulizzazione dovrà essere estesa a tutto il materiale di riporto escavato e vagliato e su tutte le aree soggette a movimentazione (fronti di scavo e cumuli);

l. durante tutta la durata del cantiere si dovrà prevedere il monitoraggio delle polveri e delle fibre libere aerodisperse al fine di attuare le opportune azioni correttive in caso di superamento di idonee soglie di sicurezza. Tali indicazioni dovranno essere contenute in un apposito piano di monitoraggio da sottoporre, **prima della gara per l'appalto dei lavori di bonifica**, a valutazione di Arpa per gli aspetti ambientali e ASL per gli aspetti più strettamente sanitari;

m. sia la vagliatura che l'accumulo dei materiali dovranno avvenire in modo differenziato per i materiali di riporto e per il terreno naturale. Inoltre, al fine dei collaudi, i cumuli di materiali di riporto dovranno avere volumetria massima di 500 mc, mentre il terreno naturale potrà essere stoccato in cumuli fino ad un massimo di 1000 mc, come previsto in progetto;

n. è necessario che su opportune planimetrie siano evidenziate le aree di cantiere deputate allo stazionamento dei cumuli e che le caratteristiche dei materiali, i rispettivi dati analitici e gli ipotetici tempi di deposito siano evidenziate con opportuna etichettatura;

o. i materiali scavati e recuperabili dovranno essere depositati in sito qualora non sia stata definita già una destinazione;

p. tutti gli scavi ricadenti all'interno del perimetro del nuovo Comprensorio 1 eseguiti nell'ambito del progetto ex art. 242-bis devono essere considerati quali scavi di bonifica e, pertanto, i materiali risultanti dalla vagliatura non potranno essere considerati sottoprodotti ma dovranno sottostare a tutte le previsioni di progetto per la bonifica e alle prescrizioni del presente atto, derivanti dalle valutazioni tecniche degli Enti competenti;

q. qualora in corso d'opera si verificasse la necessità di un lavaggio dei materiali vagliati, occorrerà richiedere una specifica e regolare variante: le eventuali operazioni di lavaggio difatti devono essere oggetto di opportuna ed adeguata progettazione e autorizzazione;

r. è necessario fornire informazioni in merito a quale profondità si sono spinti i riempimenti delle strutture interrate ritombate durante le pregresse attività di bonifica e le caratteristiche tecniche e ambientali del materiale impiegato al fine di definirne la eventuale compatibilità col nuovo scenario di destinazione d'uso e con la bonifica prevista;

s. dovrà essere ricostruita l'evoluzione storica degli allargamenti degli scavi eseguiti per il collaudo nell'ex Comprensorio 5, al fine di poter escludere il permanere di contaminazione residua di cromo esavalente nel suolo al di sotto dei 7 m di scavo da piano campagna previsti nel progetto ex art. 242-bis. In caso di permanenza di superamento delle CSC per siti ad uso verde/residenziale, attuali obiettivi di bonifica, la situazione dovrà essere gestita mediante uno studio di analisi del rischio ai sensi dell'art. 242, dato che gli obiettivi di bonifica del Comprensorio 5 erano le CSC per siti ad uso commerciale/industriale ed i collaudi erano stati finalizzati alla verifica di tali obiettivi;

t. per l'ex Comprensorio 5 devono essere fornite indicazioni precise anche sulla qualità del materiale di riempimento utilizzato per tale scavo, spinto fino a -13,5 m dal piano campagna, al fine di verificarne la conformità alle CSC per siti ad uso verde/residenziale, attuali obiettivi di bonifica;

u. durante gli scavi, i materiali aventi disomogeneità con il suolo dovranno essere separati da esso e smaltiti;

v. le ipotesi progettuali di efficacia del trattamento di vagliatura in funzione della granulometria del terreno di scavo dovranno essere comprovate da opportune prove sperimentali sito-specifiche;

w. poiché il sito è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti di terreno durante gli interventi di bonifica pregressi, dovrà essere predisposto un database contenente tutti i dati disponibili per il sito in bonifica raccolti nei diversi periodi e che dovrà essere implementato con tutti i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del progetto. Tale database dovrà essere accessibile ad ARPA Piemonte per le dovute attività di controllo;

x. **prima della gara per l'appalto dei lavori di bonifica**, è necessaria una ricostruzione 3D del riporto e della profondità massima alla quale è stata riscontrata la contaminazione, al fine di poter prevedere meglio la gestione dei materiali di scavo ai fini della bonifica;

y. è necessario quantificare il materiale oggetto delle demolizioni previste, al fine della sua corretta codifica e smaltimento;

z. i rifiuti che saranno rinvenuti, p. es. costituiti da scorie di fonderia, sia massive che terrose, dovranno essere inviate a smaltimento con gli opportuni codici CER;

3) **di richiedere** che

a. relativamente alle aree perimetrali nelle quali non si prevedono scavi bensì gradonate per consentire l'approfondimento degli scavi fino a 7 m dal piano campagna, occorre che **prima della gara per l'appalto dei lavori di bonifica** sia valutata la conformità di tali terreni perimetrali alle CSC di colonna A. Nel caso di superamenti, dovrà esserne prevista la gestione mediante analisi di rischio ed eventuale progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. I suddetti documenti dovranno essere trasmessi agli Enti competenti per la necessaria valutazione **prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del Parco della Salute**;

b. **al termine dei lavori** sia presentata agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che dovrà essere presentato ai fini dell'approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis;

4) **di ricordare** che le attività di caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a discrezione dell'ente di controllo Arpa Piemonte, potranno interessare oltre alle aree oggetto di intervento, anche le rimanenti porzioni del sito entro il perimetro che lo distingue dal resto dell'area;

5) **di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale ha contestuale valore di SCIA ai sensi del D.P.R. 380/2001 poiché lo scavo di bonifica assume le caratteristiche di scavo necessario alla successiva trasformazione urbanistico/edilizia del lotto;

relativamente al LOTTO 242

6) **di prendere atto** dell'approvazione del documento "Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. – Analisi del Rischio Sito Specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) – 1°/10/2018 (elaborato RA dell'1/10/2018) quale **analisi di rischio di scenario 0** trasmesso agli Enti da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con nota via PEC dell'1/10/2018 (ns. prot. 8550 del 3/10/2018) e delle relative CSR riportate in narrativa;

7) **di approvare**, con prescrizioni, il documento "Progetto di Bonifica – Comprensorio 1 – Aree soggette all'applicazione della procedura ordinaria comprese all'interno dell'ambito interessato dal P.S.R.I. – Progetto di Operativo di Bonifica Interventi di Messa in Sicurezza Permanente – 1°/10/2018 (elaborato RP dell'1/10/2018)" trasmesso agli Enti da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con nota via PEC dell'1/10/2018 (ns. prot. 8550 del 3/10/2018) **relativamente alla FASE BONIFICA (scavi e trattamento terreni)**, con le precisazioni espresse nella nota trasmessa via PEC (ns. prot. 8665 dell'8/10/2018) da Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e per le aree riportate nella tavola "Carta degli ambiti esclusi dalla procedura art. 242 bis e sottoposti alla procedura art. 242 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – 28/09/2018 (elaborato TA del 28/09/2018)" trasmessa da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con PEC del 28/09/2018 (ns. prot. 8509 del 2/10/2018) (**Allegato 3**), e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti;

8) **di richiedere**

a. il rispetto delle medesime prescrizioni di cui al precedente punto 2) relative al Lotto 242-bis, in quanto dal punto di vista operativo e gestionale gli interventi di bonifica sono i medesimi;

b. che il piano dei campionamenti di collaudo sia integrato nel piano di caratterizzazione di cui al precedente punto 3) b. e presentato agli Enti competenti per l'approvazione **al termine dei lavori**;

c. la rielaborazione del progetto di messa in sicurezza permanente post interventi di bonifica (FASE MISP) e dell'analisi di rischio di scenario 1 **prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del Parco della Salute**;

d. che nella rielaborazione dei documenti di cui al punto precedente, siano rispettate le prescrizioni e le richieste espresse dagli Enti nei pareri di cui agli allegati **5a, 5b, 6, 7, 8, 9 e 10** al presente atto relative al progetto di messa in sicurezza permanente e all'analisi di rischio di scenario 1;

e. la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione**, di una planimetria in formato vettoriale georeferita in coordinate Gauss-Boaga delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio di scenario 0 e delle aree oggetto di scavo del Lotto 242 – FASE BONIFICA (elaborato TA del 28/09/2018) (**Allegato 3**);

9) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D. Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

10) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b. non possano essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di modalità di gestione del terreno di scavo nel rispetto della normativa vigente;

relativamente ai LOTTI 242 e 242-bis

11) **di richiedere** che

a. sia garantito il prosieguo dell'intervento di bonifica della falda come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. cron. 140 dell'11/06/2014 e delle attività finora intraprese;

b. nella rielaborazione dell'analisi di rischio di scenario 1 richiesta al punto 8) c. sia correttamente valutato il contributo al rischio dovuto alla presenza in falda di solventi clorurati di origine esterna al sito ex Fiat Avio e alla contaminazione residua al di sotto dei 7 m da piano campagna, in ambiente sia indoor che outdoor;

c. le attività di bonifica relative alle aree oggetto della realizzazione delle opere di urbanizzazione sotterranee siano coordinate con il presente procedimento e non ne inficino la realizzabilità;

d. **prima dell'inizio dei lavori** sia trasmesso a Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte e ASL Città di Torino il cronoprogramma definitivo delle attività e comunicata **con almeno dieci giorni di anticipo** la data di inizio lavori per consentire le rispettive attività di controllo;

12) **di stabilire** che **l'inizio degli interventi di bonifica** possa avvenire solo a seguito della trasmissione e successiva approvazione della documentazione integrativa richiesta nel presente atto relativamente al Lotto 242-bis e al Lotto 242 – FASE BONIFICA e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

13) **di evidenziare** che qualora le previsioni progettuali dell'intervento di bonifica mediante scavo e vagliatura, sia ex art. 242 che ex art. 242-bis, non consentissero di raggiungere gli obiettivi di bonifica, sarà onere di Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino provvedere alle necessarie varianti ai sensi degli artt. 242 e 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

14) **di richiedere** che il piano di caratterizzazione di cui ai punti 3) b. e 8) b. sia corredato da una planimetria in formato vettoriale, georeferita nel sistema Gauss-Boaga, delle aree che saranno state effettivamente oggetto bonifica;

15) **di esprimere** le seguenti raccomandazioni:

a. è opportuno che i progettisti presentino quanto prima lo studio dei valori di fondo naturale per cromo, cobalto e nichel, elementi per i quali è nota nell'area di interesse la presenza dovuta a cause naturali anche in concentrazioni superiori alle CSC. L'innalzamento della soglia di CSC al valore di fondo naturale potrebbe, in alcune aree, mutare profondamente lo stato di contaminazione, consentendo localmente di individuare porzioni di sito in cui il terreno risulta non contaminato e, pertanto, da non sottoporre ad intervento di bonifica.

b. è opportuno che negli scavi di bonifica previsti nel Lotto 242 i progettisti valutino la possibilità di non considerare bonifica lo scavo di terreno profondo nella sorgente S2, vista l'assenza di superamento delle CSR, evitandone la vagliatura;

c. vista la possibile presenza di materiali contenenti amianto, e al fine di favorire la prosecuzione delle attività senza interruzioni in caso di ritrovamento, è opportuno richiedere già in fase di gara per l'appalto dei lavori di bonifica che l'impresa esecutrice sia iscritta alle categorie 9 (bonifica siti contaminati) e 10 (bonifica materiali contenenti amianto) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per la parte di movimentazione dei materiali di riporto;

16) **di ricordare** che Regione Piemonte, in qualità di attuale proprietario dell'area nonché di soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà dar seguito anche alla parte di procedimento di bonifica inerente al nuovo Comprensorio 3 sopra descritto, non facente parte del perimetro di futura realizzazione del P.S.R.I. di Torino;

17) **di trasmettere** la presente determinazione a Regione Piemonte – Segretariato Generale, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Direzione Generale e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Comune di Torino - Area Edilizia Privata e Divisione Urbanistica e Territorio, ASL Città di Torino, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali;

18) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

19) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

20) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino

Allegati:

Allegato 1: Verbale della Conferenza dei Servizi del 26/09/2018;
Allegato 2: Foglio firme Conferenza dei Servizi del 26/09/2018;
Allegato 3: Elaborato TA del 28/09/2018 di cui alla PEC del 28/09/2018 (ns. prot. 8509 del 2/10/2018);
Allegato 4: Parere Area Edilizia della Città di Torino prot. 8701 del 26/09/2018 (ns. prot. 8404 del 28/09/2018);
Allegato 5a: Parere di ARPA Piemonte prot. 86677 del 5/10/2018 (ns. prot. 8652 dell'8/10/2018);
Allegato 5b: Parere di ARPA Piemonte prot. 86677 del 5/10/2018 (ns. prot. 8652 dell'8/10/2018);
Allegato 6: Parere di Città Metropolitana di Torino prot. 113462 dell'8/10/2018 (ns. prot. 8705 del 9/10/2018);
Allegato 7: Parere di ASL Città di Torino prot. 129238 del 4/10/2018 (ns. prot. 8651 dell'8/10/2018);
Allegato 8: Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 114736 del 10/10/2018 (ns. prot. 8806 dell'11/10/2018);
Allegato 9: Parere di ASL Città di Torino prot. 133757 dell'11/10/2018 (ns. prot. 8809 dell'11/10/2018);
Allegato 10: Parere di ARPA Piemonte prot. 88364 dell'11/10/2018 (ns. prot. 8816 dell'11/10/2018);